

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1982

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di ripianare una pesante situazione di squilibrio determinatasi nella scuola italiana, soprattutto a livello delle secondarie, in occasione della prima pratica attuazione della recente legge n. 270 del 20 maggio 1982, meglio nota come legge in favore del precariato.

È risultato che, a parità di titoli, il personale docente ed educativo incluso in una stessa graduatoria provinciale sia stato considerato in maniera fortemente discriminatoria, fondando il diverso trattamento predisposto dalla legge non già sui titoli, ma su fattori circostanziali assolutamente sottratti alla gestione diretta del personale medesimo.

Infatti, la scriminante che consente a taluni docenti di beneficiare della disciplina ampiamente recuperatoria di cui alle norme della citata legge n. 270 del 1982 è sostanzialmente costituita dalle disposizioni della legge n. 392 del 1981, di conversione del decreto-legge n. 281 del 1981, che — ispirata da motivazioni totalmente diverse da quelle proprie della legge n. 270 del 1982 — mutava la natura giuridica delle nomine effettuate dai provveditori per l'anno scolastico 1981-82, qualificandole non già più « incarichi » (come erano definite quelle relative all'anno 1980-81), bensì qualificandole « supplenze annuali », ancorchè correlate alle stesse condizioni subiettive ed obiettive peculiari del diffuso fenomeno del precariato.

Così accade che docenti inclusi nella medesima graduatoria provinciale degli abilitati e non abilitati, a seconda che abbiano ricevuto « l'incarico » per l'anno scolastico 1980-81 o soltanto « la supplenza annuale » per l'anno 1981-82, avranno diritto a beneficiare delle disposizioni di cui alla legge n. 270 del 1982, così venendo parificati ai loro colleghi di nomina antecedente, secondo il dettato dell'articolo 57, primo comma; ovvero ne resteranno esclusi, al massimo potendo beneficiare delle previsioni di favore dettate dall'articolo 38 della stessa legge, ricorrendone — per altro — tutte le ulteriori condizioni ivi indicate e, comunque, a far tempo dal 1985.

La macroscopica ingiustizia sin qui constatata nel trattamento riservato a docenti dotati di identica capacità giuridico-profes-

sionale, diventa addirittura manifesta violazione della parità morale e giuridica di tutti i cittadini di fronte alla legge quando si consideri che anche ai « non abilitati » viene riservato un trattamento migliore, come l'immissione in ruolo, la partecipazione a sessioni speciali per conseguire l'abilitazione e, comunque, il mantenimento del posto di lavoro, per il solo fatto di essere stati nominati — ancorchè semplici laureati — nell'anno scolastico 1980-81.

Perciò appare imprescindibile obbligo morale ristabilire l'equilibrio dei valori culturali e professionali così vistosamente destabilizzato dalla carente disciplina dettata dall'articolo 57, primo comma, della legge n. 270 del 1982, all'uopo suggerendosi il seguente testo legislativo integrativo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il personale docente ed educativo, di cui ai capi I, II, III e IV del titolo III della legge 20 maggio 1982, n. 270, nominato supplente annuale nell'anno scolastico 1981-82, è equiparato ad ogni effetto al personale di cui all'articolo 57, primo comma, della stessa legge.